

OGGETTO: Approvazione modifiche al Regolamento Edilizio Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso e rilevato che:

A decorrere dall' 01.01.2016, a seguito della fusione dei Comuni di Bosentino, Centa San Nicolò, Vattaro e Vigolo Vattaro, si è istituito il Comune di Altopiano della Vigolana.

L'art.9, comma 2, lett. b della L.P. 4 agosto 2015 n. 15, che disciplina la nomina e composizione della Commissione Edilizia Comunale, prevede:

“il numero massimo dei componenti, compreso il presidente, non può superare cinque componenti nel caso di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, sette componenti per i comuni con popolazione pari o superiore a 5.000 abitanti. Almeno due componenti sono tecnici esperti in materia di edilizia e tutela del paesaggio iscritti ai relativi collegi o albi professionali;”

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 47 di data 27.08.2018 è stato approvato il nuovo Regolamento Edilizio Comunale;

L'art. 18 del Regolamento Edilizio Comunale, in materia di composizione della Commissione Edilizia Comunale, prevede:

La Commissione Edilizia Comunale è composta da:

- a) il Sindaco o un assessore da lui delegato che presiede la Commissione;*
- b) i comandanti dei corpi dei vigili del fuoco volontari. Nei comuni in cui è presente una pluralità di corpi volontari si applica l'articolo 17, comma 9, della legge provinciale 1° luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento). I comandanti o i loro sostituti partecipano alle commissioni con diritto di voto anche se sono consiglieri o assessori. Gli stessi non sono computati ai fini del rispetto del numero massimo previsto dalla lettera b) dell'articolo 9 della L.P. 4 agosto 2015 n. 15;*
- c) La commissione edilizia è composta da ulteriori **4 membri** elettivi nominati dalla Giunta comunale previa pubblicazione di avvisi e la valutazione comparativa delle candidature ammissibili. Almeno due componenti sono tecnici esperti in materia di edilizia e tutela del paesaggio iscritti ai relativi collegi o albi professionali;*
- d) Partecipa alla commissione un funzionario esperto in materia (senza diritto di voto).*

Dalla sua nascita il Comune di Altopiano della Vigolana ha visto aumentare la propria popolazione residente, che è passata da 4943 a 5075 abitanti (dato al 31.12.2019), ponendosi stabilmente al di sopra dei 5000 abitanti;

Considerato opportuno rivedere la composizione della Commissione Edilizia, prevedendo l'allargamento della stessa fino ad un numero massimo di sette componenti, come previsto dalla L.P. 15/2015 per i Comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti,

Vista la proposta di modifica dell'art. 18 comma 1 lett.c) del regolamento che prevede l'aumento dei componenti della Commissione Edilizia Comunale fino a 6 come segue:

- c) *La commissione edilizia è composta da un massimo di ulteriori 5 membri elettivi nominati dalla Giunta comunale previa pubblicazione di avvisi e la valutazione comparativa delle candidature ammissibili. Almeno due componenti sono tecnici esperti in materia di edilizia e tutela del paesaggio iscritti ai relativi collegi o albi professionali ed un legale esperto in materia edilizia;*

Ritenutala completa e regolare sia dal punto di vista formale che sostanziale;

Rilevato che, ai sensi dell'articolo 185 della Legge Regionale 3 maggio 2018, n.2, sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile dell'Area 2 dott. Massimo Bonetti ha espresso parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica;

Dato atto che la presente deliberazione non necessita dell'attestazione di copertura finanziaria in quanto dal presente provvedimento non discende alcun impegno di spesa a carico del bilancio comunale;

Uditi gli interventi dei consiglieri intervenuti nella discussione, così come riportati nel verbale della seduta;

Vista la L.P. 4 agosto 2015 n. 15 ed il regolamento urbanistico provinciale approvato con Decreto del presidente della provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg;

Vista la Legge Regionale 3 maggio 2018, n.2 e successive modifiche;

Visto lo Statuto comunale;

Con voti favorevoli n. 14, contrari n. 0, e astenuti n. 0, su n. 14 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, accertati e proclamati dal Presidente, giusta verifica da parte degli scrutatori,

DELIBERA

1. Di approvare la modifica dell'art. 18, comma 1 lett. c) del Regolamento Edilizio comunale, prevedendo l'aumento del numero dei componenti la C.E.C. fino ad un massimo di 6, come segue:

- c) *La commissione edilizia è composta da un massimo di ulteriori 5 membri elettivi nominati dalla Giunta comunale previa pubblicazione di avvisi e la valutazione comparativa delle candidature ammissibili. Almeno due componenti sono tecnici esperti in materia di edilizia e tutela del paesaggio iscritti ai relativi collegi o albi professionali ed un legale esperto in materia edilizia;*

Considerato che necessita dare esecuzione immediata al presente provvedimento, al fine di procedere fin da subito a dare avvio al procedimento per il rinnovo della C.E.C., attualmente in carica in regime di prorogatio;

Visto l'art. 183 della Legge Regionale 3 maggio 2018, n.2;

Con voti favorevoli n. 14, contrari n. 0, e astenuti n. 0, su n. 14 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, accertati e proclamati dal Presidente, giusta verifica da parte degli scrutatori,

D E L I B E R A

1. di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione per motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 183 della Legge Regionale 3 maggio 2018, n.2.

Avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione e, da parte di chi vi abbia interesse:

1. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971, n. 1199;
2. Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, da parte di chi vi abbia interesse, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104.

Per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120, comma 5, dell'allegato 1 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento va proposto entro 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Montermini Patrizia

IL SEGRETARIO COMUNALE

Marzatico dott.ssa Anna

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).